LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(N. 2408)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2ª Commissione permanente (Rapporti con l'estero, compresi gli economici, colonie) della Camera dei deputati nella seduta del 31 luglio 1957 (V. Stampato n. 2889)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri
(MARTINO)

di concerto col Ministro del Tesoro
(MEDICI)

col Ministro dell'Industria e del Commercio
(CORTESE)

col Ministro del Commercio con l'Estero
(MATTARELLA)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste
(COLOMBO)

e col Ministro delle Partecipazioni Statali
(TOGNI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA IL 6 AGOSTO 1957

Partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale di Bruxelles del 1958

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale ed internazionale di Bruxelles del 1958 è autorizzata la spesa di 600 milioni da ripartirsi in ragione di lire 250 milioni per l'esercizio finanziario 1955-56, di lire 150 milioni per l'esercizio finanziario 1956-57 e di lire 200 milioni per quello 1957-58.

Art. 2.

All'onere di lire 250 milioni relativo all'esercizio finanziario 1955-56 si farà fronte con una corrispondente aliquota delle disponibilità nette risultanti dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per lo stesso esercizio.

A quello di lire 150 milioni relativo all'esercizio finanziario 1956-57 si provvederà a carico dello stanziamento del capitolo n. 494 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

È istituito il Commissariato del Governo italiano per la partecipazione all'Esposizione universale ed internazionale di Bruxelles del 1958, composto da un commissario, un commissario aggiunto ed un segretario generale nominati dal Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri dell'industria e commercio e del commercio con l'estero.

Art. 4.

Il Commissario rappresenta il Governo italiano in Italia e in Belgio per tutto quanto concerne la partecipazione italiana all'Esposizione universale ed internazionale di Bruxelles, assumendo in nome del Governo i necessari impegni con il Commissariato generale belga e mantenendo i rapporti in Italia con i Ministeri, Enti pubblici e privati, Associazioni varie ed espositrici.

Art. 5.

Il Commissario gestisce i fondi assegnati al Commissariato direttamente, anche a mezzo del segretario generale.

Art. 6.

In base a contingenti numerici da fissare dal Ministro degli affari esteri, di concerto con quello del tesoro, il Commissario è autorizzato ad assumere, con contratti di diritto privato, il personale di ufficio, consulenti, corrispondenti e tecnici, sia in Italia che in Belgio.

Il Commissario autorizza altresì le spese da sostenere in Italia e in Belgio per il funzionamento del Commissariato, la formazione dei progetti costruttivi e di arredamento, l'appalto dei lavori e la loro esecuzione e le spese di rappresentanza.

Art. 7.

Il Ministero degli affari esteri provvederà a somministrare al Commissariato i fondi stanziati nel proprio bilancio per la partecipazione all'Esposizione universale ed internazionale di Bruxelles del 1958 in rapporto agli impegni da soddisfare, a titolo di anticipazione. Il Commissario è tenuto a rendere regolari e periodici rendiconti delle somme somministrategli.

Art. 8.

Per la gestione dei fondi ed in vista del carattere speciale e temporaneo della manifestazione, il Commissariato è autorizzato a derogare dalle disposizioni vigenti sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 9.

Al Commissario ed al segretario generale — se estranei all'Amministrazione dello Stato — è attribuito, rispettivamente, un compenso mensile di lire 225.000 e lire 167.500 con decorrenza dalla data dei decreti interministeriali di nomina e per tutta la durata dell'incarico.